

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata PASUBIO GROUP S.p.A. La denominazione può essere indicata anche con l'acronimo "P.G. S.p.A."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Schio (VI), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (sedi secondarie, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso.

Articolo 3 - Oggetto

La società - entro i limiti e con le modalità di legge - ha per oggetto la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di reti, impianti e altre dotazioni concernenti il servizio di distribuzione del gas con espressa esclusione della acquisizione e vendita di gas metano così come definita dal D.Lgs 23.05.2000 n. 164., ivi compresa l'estensione delle reti e la realizzazione di nuovi allacciamenti. La società persegue il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, anche tramite partecipazione in imprese, enti, consorzi o società di qualunque tipo, di ogni attività economica sopra

non espressamente elencate, ma comunque complementari e connesse alle medesime, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere e impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge. La società può anche assumere rappresentanze o agenzie, con o senza deposito, di ditte nazionali o straniere. La società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società al fine di stabile investimento e non di collocamento a terzi, esclusa qualsiasi attività di raccolta di risparmio presso il pubblico. La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie anche a favore di terzi.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata secondo il vigente disposto di Legge. La società può es-

sere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilionivirgolazerozero). ed è diviso in azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. I versamenti delle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione del tasso annuo pari al 5% in più degli interessi legali; resta comunque fermo il disposto dell'art. 2344 C.C.. Le azioni sono nominative e indivisibili e attribuiscono ai titolari uguali diritti nell'ambito della stessa categoria di azioni. La qualità di azionista comporta piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della società e al presente Statuto. Oltre alle azioni ordinarie che attribuiscono ai soci uguali diritti la società può creare categorie di azioni aventi diritti diversi. La società potrà acquisire e detenere azioni proprie per le finalità e con le modalità previste dalla Legge.

Articolo 7 - Strumenti finanziari

La società può emettere strumenti finanziari forniti di

diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 8 - Obbligazioni

La società, entro i limiti e con le modalità di legge, può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. L'emissione di prestiti obbligazionari convertibili è di competenza dell'assemblea straordinaria. L'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili è di competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

Entro i limiti e con le modalità di legge, la società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti C.C..

Articolo 10 - Versamenti e finanziamenti dei soci

I soci possono effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto; possono inoltre effettuare finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, purché non costituenti raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi e nei limiti delle norme vigenti.

Articolo 11 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine sociale, alla concessione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto sono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni. Per "trasferimento" s'intende il trasferimento per atto tra vivi e a causa di morte di azioni o

di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione". Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società. In qualsiasi caso di trasferimento delle azioni spetta ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata a.r. all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione o del trasferimento, fra le quali, in particolare, il prezzo unitario e le condizioni di pagamento, nonché la richiesta di gradimento secondo quanto successivamente

indicato. L'organo amministrativo, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata a.r. consegnata alle poste, a pena di decadenza, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo, le azioni dovranno essere trasferite entro 15 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario finanziario a tal fine designato dagli acquirenti. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. A tal fine, nel caso in cui non tutti i soci esercitino

il diritto di opzione, l'organo amministrativo lo comunicherà ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, chiedendo agli stessi se intendono acquistare anche le azioni non prelazionate. Entro 5 giorni dal ricevimento di tale ulteriore comunicazione, i soci dovranno informare l'organo amministrativo se ed in quale misura intendono esercitare il diritto di accrescimento. In mancanza di tale dichiarazione entro il termine, i soci s'intenderanno rinunciatari. La procedura dovrà essere ripetuta, sempre con le stesse modalità di forma, fino a quando le azioni non risulteranno completamente collocate o definitivamente non accettate. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea dall'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni offerte in vendita e definitivamente non accettate dagli altri soci, al prezzo e alle condizioni contenute nell'offerta stessa, all'acquirente indi-

cato nella comunicazione entro 15 dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. Il trasferimento gratuito delle azioni o la costituzione su di esse del diritto di usufrutto a qualsiasi titolo o di pegno a favore di terzi, deve essere oggetto di comunicazione con le modalità indicate nel presente statuto all'organo amministrativo ed è subordinato al consenso dell'assemblea dei soci. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto, gli altri soci hanno diritto di essere preferiti con le modalità ed i termini di cui sopra. Il diritto di prelazione spetta anche per il caso di costituzione di pegno. In sede di costituzione di diritti di pegno o di usufrutto sulle azioni, il socio deve far sì che: la conversione di pegno o usufrutto, ai sensi dell'art. 2352 comma 1° c.c., conservi in capo al socio stesso il diritto di voto; i diritti amministrativi diversi da quelli previsti dall'art. 2352 c.c. spettino esclusivamente al socio stesso, in deroga al comma 6° dell'art. 2352 c.c. e il terzo creditore pignoratizio o usufruttuario riconosca e rispetti il diritto di prelazione previsto dal presente statuto a favore dei soci. Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata anche se non avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita. Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società socia della presente società. In tale ipotesi, l'organo am-

ministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo. L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità indicate nel presente articolo. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'assemblea. A tal fine il consiglio di amministrazione, a fronte del ricevimento della comunicazione del socio dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento. L'assemblea delibera con le maggioranze previste dall'articolo 15 del presente statuto senza tener conto della partecipazione del socio alienante. Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento. Qualora entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni. Qualora il gradimento sia negato, la società (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 c.c.) o gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 -ter c.c. A tal fine, il consiglio di amministrazione, nella medesima

lettera o con la quale è comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della società o degli altri soci. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 60 giorni dall'invio della suddetta lettera. In deroga a quanto previsto dal punto che precede, ciascun socio ha facoltà di trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione a queste correlate, mediante trasferimento a) ad una o a più società da esso controllate ai sensi dell'articolo 2359 1° comma n. 1 codice civile, b) a una società controllante il socio cedente ai sensi dell'art. 2359 1° comma n. 1 codice civile, o c) a una o più controllate ai sensi dell'art. 2359 1° comma codice civile dalla società controllante. Tale libertà di trasferimento è risolutivamente condizionata al fatto che, nel caso in cui venga meno detto rapporto di controllo, il socio che abbia effettuato il libero trasferimento delle proprie azioni, le acquisti. Nel caso in cui tale riacquisto non sia effettuato entro 30 giorni dalla richiesta che ne sia fatta da uno dei soci, oltre agli eventuali rimedi previsti dalla legge, ciascuno socio avrà il diritto di esercitare il riscatto tra le parti, al prezzo che, in caso di dissenso tra le parti perduranti oltre il termine di 30 giorni suddetto sarà determinato con apposita perizia che le parti fin d'ora s'impegnano a intendere come definitiva e vincolante. La società avrà il diritto-dovere di escludere dal voto e dall'esercizio di ogni diritto sociale le

azioni trasferite e non riacquistate ai sensi del presente articolo.

Articolo 12 - Recesso

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal 2° co. dell'art. 2437 del C.C.;
- h) la proroga del termine della società;
- i) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- l) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso dell'esercizio del diritto di prelazione.

Qualora la società abbia durata a tempo indeterminato, ciascun socio può comunque recedere in ogni momento, dando alla società preavviso non inferiore a centottanta giorni. Il diritto di recesso è esercitato nei termini e con le modalità fissati dall'art. 2437-bis C.C.. Il valore

delle azioni con riferimento alle quali è esercitato il recesso viene stabilito mediante l'applicazione dei criteri fissati dall'art. 2437-ter C.C. comma 2°. Il procedimento di liquidazione è disciplinato dall'art. 2437-quater C.C..

Articolo 13 - Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 C.C., devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 14 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma

secondo C.C..

Articolo 15 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli azionisti fermo il disposto dell'art. 2377 codice civile. L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti della società;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dallo statuto o poste alla sua attenzione da parte degli amministratori.

Articolo 16 - Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di

cui all'articolo 8 del presente statuto;

- la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;

- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 30 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 17 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tal caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli elementi da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia. In

caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata o altro avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 18 - Assemblee di seconda o di ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o di ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per l'assemblea successiva alla seconda. L'assemblea di seconda o di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 19 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si

reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, intendendosi che in caso di parità di voto la proposta si ha per respinta. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 21 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, intendendosi che in caso di parità di voto la proposta si ha per respinta. In seconda o ulteriore convocazione l'assemblea straordinaria

ria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo quanto disposto nel periodo che segue. In assemblea straordinaria di seconda o ulteriore convocazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piú di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della durata;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni privilegiate.

Articolo 22 - Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. Le azioni diverse dalle azioni proprie e dalle azioni possedute dalle società controllate per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi

non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente deve dichiarare sciolta l'assemblea. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno. Il diritto di rinvio può esercitarsi una sola volta per lo stesso oggetto.

Articolo 23 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 C.C.) devono esibire i certificati al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Ogni azione esibita a norma del comma precedente dà diritto ad un voto.

Articolo 24 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

I soci possono farsi rappresentare conferendo delega scritta a un soggetto anche non socio, con le preclusioni stabilite dall'art. 2372 C.C.. Se il socio ha conferito la delega ad un ente, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore. La delega non può essere conferita nè ai membri degli organi amministrativo o di controllo nè ai dipendenti della

società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 25 - Presidente e segretario dell'assemblea.

Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti o dall'amministratore unico. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 26 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. L'assemblea può essere tenuta in audio/videoconferenza con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti e audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e redazione del relativo verbale;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Articolo 27 - Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 28 - Conflitto d'interessi

La deliberazione approvata con il voto determinante dei soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'art. 2377 C.C. qualora possa recarle danno.

Articolo 29 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle deliberazioni assembleari può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 30 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea dei soci nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 31 - Divieto di concorrenza e incompatibilità

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 C.C.. Gli amministratori della società non possono assumere la carica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Non possono ricoprire la carica di Amministratore né quella di Direttore generale coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità assoluta previste dalle norme di legge. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vicepresidente. Se la decadenza riguarda l'Amministratore unico, la comunicazione va resa al Presidente del collegio sindacale.

Articolo 32 - Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri o da un amministratore unico.

Articolo 33 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei

membri dell'organo amministrativo o dell'amministratore unico. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero consiglio di amministrazione. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. La rinuncia all'ufficio ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 34 - Presidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, qualora nominato, elegge tra i propri componenti un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, nonché eventualmente un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.

Articolo 35 - Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri quali Amministratori Delegati. Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllare e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto C.C.. L'organo amministrativo può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 36 - Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da un numero di consiglieri che rappresenti la maggioranza del Consiglio. Il consiglio di amministrazione viene convocato con raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da spedire almeno sette giorni prima dell'adunanza ovvero, nei casi di ur-

genza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedire almeno due giorni prima dell'adunanza. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo); gli amministratori che hanno interessi, per conto proprio o di terzi, in determinate operazioni della società, devono darne notizia precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e, se si tratta di amministratore delegato, deve astenersi. Il consiglio di amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano garanzie previste dall'articolo 26, nonché le seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione;
- che sia consentito ai fisicamente non presenti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito

qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il consiglio di amministrazione designa di volta in volta il proprio segretario, che può essere anche estraneo al consiglio di amministrazione.

Articolo 37 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico. Spetta altresì agli amministratori delegati, nei limiti dei poteri ad essi conferiti. Il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore unico, gli amministratori delegati nei limiti della delega possono nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 38 - Remunerazione degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi e l'eventuale partecipazione agli utili spettanti agli amministratori e stabilisce i compensi da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 39 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne nomina il presidente. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci presenti. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle garanzie e delle condizioni di cui all'articolo 36 del presente statuto.

Articolo 40 - Il revisore contabile

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro, o dal Collegio Sindacale nel caso previsto dall'art. 2409 bis C.C., qualora deliberato dall'assemblea ordinaria.

Articolo 41 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio. Al bilancio devono essere allegati le relazioni degli amministratori sulla gestione e del collegio sindacale. Il cinque per cento dell'utile netto va accantonato a riserva legale fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, secondo le disposizioni dell'art. 2430 del codi-

ce civile. L'utile restante va attribuito agli azionisti quale dividendo, salvo che l'assemblea lo accantoni in tutto o in parte alle riserve straordinarie. Il pagamento dei dividendi è effettuato secondo le modalità ed i tempi fissati dall'organo amministrativo.

Il diritto al dividendo si prescrive in cinque anni da quando esso è esigibile.

Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi ai sensi di legge.

Articolo 43 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto o comunque inerente i rapporti sociali dovesse insorgere fra i soci o con gli organi sociali o la società - escluse solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso ed in particolare quelle in cui la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero - sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitrato deve intendersi rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto, con applicazione, quindi, degli

artt. 806 e segg. del codice di procedura civile. L'arbitro dovrà pronunciare il lodo entro centottanta giorni dall'accettazione della nomina.